

## FATTURARE IN ZONA FRANCA

a cura della dott.ssa Maria Rosaria Randaccio

### COME NON PAGARE L'IMU SULLE SECONDE CASE E SUI CAPANNONI



IL DECRETO LEGISLATIVO N.75/98 - CHE HA ISTITUITO LE ZONE FRANCHE SU TUTTO IL TERRITORIO DELLA SARDEGNA - È STATO EMANATO IN ATTUAZIONE DELL'ART.12 DELLO STATUTO SARDO, APPROVATO CON LA LEGGE COSTITUZIONALE N. 3/48.

IL SUDDETTO DIRITTO RISULTAVA ALLORA DISCIPLINATO DAGLI ARTT. 1, 77 E 78 DELLA LEGGE DOGANALE ITALIANA N. 1424/1940, DOVE SI PREVEDEVA CHE LE ZONE FRANCHE, I PUNTI FRANCHI E I DEPOSITI FRANCHI, DOVESSERO ESSERE CONSIDERATI TERRITORI EXTRADOGANALI (ART.1) E CHE GLI STESSI POTESSERO ESSERE ISTITUITI LIBERAMENTE NELLE PRINCIPALI CITTÀ MARITTIME DEL REGNO, DISPOSIZIONE CONFERMATO DAGLI ARTT.12, 13 E 14 DEL D.P.R. N.723/1965 (MODIFICATO DALLA LEGGE N.479/92), DALL'ART.164 E 166 DEL TESTO UNICO DOGANALE APPROVATO CON D.P.R. N.43/73, MA DISATTESE DALLO STATO ITALIANO CHE - CONTRARIAMENTE A QUANTO HANNO FATTO LE ALTRE NAZIONI EUROPEE - NON HA SAPUTO O VOLUTO FINO AD OGGI, APPROFFITARNE.

NONOSTANTE L'OPPORTUNITÀ OFFERTA DAI SUDDETTI ARTT. 164 E 166 NON SI CAPISCE PERCHÉ L'ITALIA, POSTA AL CENTRO DEL MEDITERRANEO, TERRA DI MEZZO TRA IL CONTINENTE EUROPEO E QUELLO AFRICANO, NON ABBAIA USUFRUITO DELLA SUDDETTA OPPORTUNITÀ CHE AVREBBE CAMBIATO DECISAMENTE IN MEGLIO LA NOSTRA ECONOMIA, E CHE AVREBBE VISSUTO SENZA IL VINCOLO DEL DEBITO PUBBLICO.

LEGGE 25 settembre 1940-XVIII, n. 1424.  
Legge doganale.

**Art. 1.**  
*Linea doganale.*

Il lido del mare, le sponde nazionali del lago di Lugano opposte a quelle estere, i confini con gli altri Stati costituiscono la linea doganale. Sono tuttavia, considerati entro la linea doganale gli specchi d'acqua dei porti marittimi e delle rade destinati all'ancoraggio delle navi.

Sono considerati fuori della linea doganale: le acque nazionali del lago di Lugano racchiuse fra la sponda ed il confine politico nel tratto fra Ponte Tresa e Porto Ceresio; i due versanti fra la sommità delle Alpi e le frontiere di Nizza e Susa, dichiarati neutrali con la convenzione italo-francese del 7 marzo 1861; il comune di Campione d'Italia; il comune di Livigno; il territorio di Zara con le isole Lagosta e Pelagosa; la zona franca del Carnaro; i Punti e i Depositi franchi.

**Art. 77.**

*Depositi franchi.*

I Depositi franchi, menzionati nell'art. 1 di questa legge, possono essere istituiti con decreto Reale nelle principali città marittime del Regno.

L'esercizio di detti depositi è regolato da legge speciale.

**Art. 78.**

*Punti franchi.*

I Punti franchi, menzionati nell'art. 1 di questa legge, possono essere istituiti con legge nelle principali città marittime del Regno.

Con decreto Reale sono stabilite le attività commerciali o industriali che possono essere esercitate nei Punti franchi e le disposizioni necessarie ai fini doganali.

DIRITTO ALLA ISTITUZIONE DELLE ZONE FRANCHE PUNTI FRANCHI E DEPOSITI FRANCHI PERALTRO GARANTITO DAL TRATTATO DI ROMA, CHE ALL'ART. 234 SI IMPEGNAVA AL RISPETTO DI TUTTI I DIRITTI DEGLI STATI MEMBRI ANTECEDENTI ALLA NASCITA DELLA STESSA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA (IMPEGNO CHE VINCOLAVA OVVIAMENTE ANCHE L'ITALIA CHE DI TALE COMUNITÀ FACEVA PARTE).

IL SUDDETTO D.LGS. N.75/98 PREVEDE CHE L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELLE ZONE FRANCHE NELL'ISOLA DELLA SARDEGNA, DEBBA ESSERE DISCIPLINATA DAI REGOLAMENTI COMUNITARI N. 2913/92 E N. 2454/93, OSSIA DA QUEI REGOLAMENTI NEI QUALI ERANO CONFLUITE LE DISPOSIZIONI SULLE ZONE FRANCHE E SUI DEPOSITI FRANCHI PREVISTE DAL REGOLAMENTO N.2504/88 E N.2503/88, REGOLAMENTI CHE A LORO VOLTA HANNO RECEPITO LA DIRETTIVA COMUNITARIA N. 69/75/CEE.

REGOLAMENTI E DIRETTIVA DOVE SI PREVEDEVA CHE GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ DOVESSERO PROCEDERE ALLA ARMONIZZAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA SULLE ZONE FRANCHE, E CHE PER ZONA FRANCA SI DOVESSE INTENDERE "UNA PARTE DEL TERRITORIO DOGANALE DELLA COMUNITÀ, SEPARATO DAL RESTO DI ESSO, IN CUI LE MERCI INTRODOTTE SONO CONSIDERATE COME SE FOSSERO SITUATE FUORI DELLA COMUNITÀ (ALL'ESTERO), E DOVE I RESIDENTI HANNO DIRITTO AD UN REGIME FISCALE DI ESENZIONE DA OGNI TIPO DI TRIBUTO".

I SUDDETTI REGOLAMENTI PREVEDONO CHE I RESIDENTI NEI TERRITORI EXTRADOGANALI INDIVIDUATI COME ZONA FRANCA AI SENSI ART.1 LEGGE DOGANALE N.1424/1940, ART.2 E 251 DEL D.P.R. N.43/73, ART.14 DELLA LEGGE COSTITUZIONALE N. 4/48, HANNO DIRITTO AD USUFRUIRE ANCHE DELLA COSIDDETTA **ZONA FRANCA AL CONSUMO**, OSSIA DEL DIRITTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO N.918/83 CHE DISPONE L'APPLICAZIONE DELLE FRANCHIGIE FISCALI, OSSIA L'ESENZIONE DA DAZI DOGANALI IVA ED ACCISE SUI BENI E SUI SERVIZI, RISERVATA AI RESIDENTI NEI TERRITORI EXTRADOGANALI DICHIARATI ZONA FRANCA, DIRITTO ISTITUITO IN ITALIA DALLA LEGGE N.762/1973 E TUTT'OGGI DISCIPLINATO ANCHE DAL D.M. DEL 1° DICEMBRE 2011 PUBBLICATO SULLA G.U. N.303 DEL 30.12.2011 PER QUANTO ATTIENE AI DIRITTI SPECIALI SU BENZINA, PETROLIO, GASOLIO E ABBIGLIAMENTO.

DIRITTO CONFERMATO DALLA DIRETTIVA N. 92/12/CEE DOVE L'ART.23 PRECISA CHE I PRODOTTI SOGGETTI AD ACCISA SIANO ESENTATI DAL PAGAMENTO DEL SUDDETTO TRIBUTO QUANDO SONO DESTINATI AD ESSERE CONSUMATI NEL QUADRO DI UN ACCORDO STIPULATO CON UN PAESE TERZO O ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI PURCHÉ IL SIFFATTO ACCORDO SIA AMMESSO O AUTORIZZATO IN MATERIA DI ESENZIONE IVA, INTENDENDO PER PAESE TERZO LE PARTI DEL TERRITORIO ESCLUSE DAL TERRITORIO DOGANALE, COSÌ COME SONO STATE DEFINITE LE ZONE FRANCHE DALLA DIRETTIVA N. 69/75/CEE E COSÌ COME PRECISATO DALL'ART. 1 COMMA 3 DEL REGOLAMENTO N. 918/83.

LE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA ZONA FRANCA AL CONSUMO PREVISTE DAL REGOLAMENTO N.2504/88 E CONFLUITE NEL REGOLAMENTO N.2454/93 (APPOSITAMENTE RICHIAMATO NEL D.LGS. N.75/98) SONO STATE RECEPITE DALL'ITALIA ALL'ART.30 DEL D.P.R. N.633/72, DOVE SI PREVEDE CHE IL CONTRIBUENTE CHE EFFETTUA OPERAZIONI NON IMPONIBILI AI SENSI DELL'ART. 8, 8 BIS E 9 DELLO STESSO DECRETO N.633/72, E PUÒ CHIEDERE IL RIMBORSO O LA COMPENSAZIONE CON ALTRI TRIBUTI, QUALORA L'ABBIA INDEBITAMENTE ASSOLTA, IN PARTICOLARE QUANDO EFFETTUA OPERAZIONI CON SAN MARINO E VATICANO, COSÌ COME PREVISTO DALL'ART.71 DEL D.P.R. N.633/72 E DAL D.M. DEL 29.12.1972 PUBBLICATO SULLA G.U. N. 337 DEL 30.12.1972.

ALL'ART. 50 BIS DEL D.L. N.331/93 CONVERTITO NELLA LEGGE N.427/93, VENGONO DISCIPLINATI I **DEPOSITI FRANCHI** (O DEPOSITI IVA). SONO I DEPOSITI FRANCHI NEI QUALI SONO CUSTODITE LE MERCI CHE DEVONO VENIRE INTRODOTTE, CUSTODITE E VENDUTE IN ESENZIONE DA DAZI DOGANALI IVA E ACCISE, E RISERVATE AI RESIDENTI NEI TERRITORI ISTITUITI COME ZONA FRANCA TITOLARI DEI DIRITTI SPECIALI SUI BENI AL CONSUMO CHE FRUISCONO DI QUELLE PARTICOLARI AGEVOLAZIONI FISCALI AL CONSUMO PREVISTE DALLA LEGGE N.762/1973.

L'ART. 50 BIS DEL D.L. N.331/93, CONVERTITO DALLA LEGGE N.427/93, AL COMMA 6, PRECISA CHE È EFFETTUATA SENZA IL PAGAMENTO DELL'IVA L'ESTRAZIONE DEI BENI DA UN DEPOSITO IVA DA PARTE DEI SOGGETTI CHE SI AVVALGONO DELLA FACOLTÀ DI CUI ALL'ART. 8, PRIMO COMMA LETT. C) DEL D.P.R. N. 633/72 E CHE IN TAL CASO LA DICHIARAZIONE DI INTENTO PREVISTA DALL'ART. 1 COMMA 1 LETT. C) DEL D.L. N.746/83, CONVERTITO NELLA LEGGE N.17/1984, DEBBA ESSERE TRASMESSA TELEMATICAMENTE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE, CHE RILASCIATA APPPOSITA RICEVUTA TELEMATICA.

L'ART. 8 PRIMO COMMA LETT.C) DEL D.P.R. N.633/72 PRECISA CHE COSTITUISCONO CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE NON IMPONIBILI LE CESSIONI DI BENI E LE PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE DA SOGGETTI CHE SI AVVALGONO DELLA FACOLTÀ DI ACQUISTARE, O IMPORTARE BENI E SERVIZI SENZA IL PAGAMENTO DELL'IVA. SOGGETTI MEGLIO INDIVIDUATI ALL'ART.71 DEL SUDDETTO D.P.R. N.633/72, DOVE SI PREVEDE CHE LE DISPOSIZIONI DEGLI ARTICOLI 8, 9 E 17 SECONDO COMMA DELLO STESSO D.P.R. N. 633/72, SI APPLICANO ALLE CESSIONI DI BENI ESEGUITE MEDIANTE TRASPORTO O CONSEGNA NEL TERRITORIO DELLA CITTÀ DEL VATICANO ED IN QUELLO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO.

CITTÀ DEL VATICANO E REPUBBLICA DI SAN MARINO INDIVIDUATI COME TERRITORI EXTRADOGANALI IN QUANTO CONSIDERATI COME ZONE FRANCHE AI SENSI DELL'ART.170 E DELL'ART.2 DEL D.P.R. N.43/73, E QUINDI SITUATI AL DI FUORI DAL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ, TERRITORI A CUI SI APPLICA L'ART.8 DEL D.P.R. N.633/72, INDIVIDUATI ANCHE COME PAESE TERZO A CUI SI APPLICA QUANTO PREVISTO DALL'ART.21 COMMI 5, 6 E 6 TER DEL D.P.R. N.633/72, DOVE SI PREVEDE RISPETTIVAMENTE CHE:

- 1) I SOGGETTI RESIDENTI NEI TERRITORI EXTRADOGANALI SIANO ESONERATI DAL PAGAMENTO DELL'IVA SUI BENI E SERVIZI, E CHE NELLE IPOTESI DI CUI ALL'ART.17 SECONDO COMMA, SI APPLICHI LE DISPOSIZIONI SULLA FATTURAZIONE DISCIPLINATA DAGLI ARTICOLI N.38, 46 E 47 DEL D.L. N.331/93, CONVERTITO NELLA LEGGE N.427/93 (COMMA 5);
- 2) LA FATTURA EMessa PER OPERAZIONI NON IMPONIBILI DEBBA CONTENERE IN LUOGO DELL'AMMONTARE DELL'IMPOSTA L'ANNOTAZIONE "OPERAZIONE NON IMPONIBILE DI CUI AGLI ARTICOLI 8, 8 BIS 9 E 38 QUATER", CON L'EVENTUALE INDICAZIONE DELLA RELATIVA NORMA COMUNITARIA O NAZIONALE (COMMA 6);
- 3) LE FATTURE EMESSE DAL CESSIONARIO DI UN BENE O DAL COMMITTENTE DI UN SERVIZIO IN VIRTÙ DI UN OBBLIGO PROPRIO RECHINO L'ANNOTAZIONE "AUTOFATTURAZIONE" (COMMA 6 TER).

L'ART.38 COMMA 5 DELLO STESSO D.L. N.331/93, CONVERTITO NELLA LEGGE N.427/93, CONFERMA CHE **NON COSTITUISCONO ACQUISTI INTRACOMUNITARI LE OPERAZIONI DI PERFEZIONAMENTO ATTIVO** E LE MANIPOLAZIONI USUALI DISCIPLINATE DAI REGOLAMENTI COMUNITARI N. 1999 DEL 16 LUGLIO 1985 ART.1 COMMA 3 LETT. H) E DALL'ART.18 DEL REGOLAMENTO N. 2503 DEL 25 LUGLIO 1988, MENTRE L'ART. 46 COMMA 1 DELLO STESSO D.L. N.331/93 PRECISA CHE LA FATTURA EMessa PER GLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI, SENZA IL PAGAMENTO DELL'IVA E RELATIVA A OPERAZIONI NON IMPONIBILI, IN LUOGO DELL'AMMONTARE DELL'IMPOSTA, NELLA FATTURA DEVE ESSERE INDICATO IL TITOLO (RISPOSTA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE ALLA NOSTRA DICHIARAZIONE DI INTENTO) CON L'EVENTUALE INDICAZIONE DELLA RELATIVA NORMA COMUNITARIA O NAZIONALE. ART.46 CHE DAL 1° GENNAIO 2013 È STATO ADEGUATO ALLE NUOVE REGOLE PREVISTE DALLA DIRETTIVA COMUNITARIA N.2010/45/CE (IN MERITO VEDESI SENTENZA DELLA CASSAZIONE N. 21183 DELL'8 OTTOBRE 2014).

REPUBBLICA DI SAN MARINO E CITTÀ DEL VATICANO, I CUI BENI IMMOBILI - BENCHÉ FACENTI PARTE DEL TERRITORIO ITALIANO - GODRANNO DELLE IMMUNITÀ RICONOSCIUTE DAL DIRITTO INTERNAZIONALE ALLE SEDI DEGLI AGENTI DIPLOMATICI DI STATI ESTERI AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE N.810/1929 PER LA CITTÀ DEL VATICANO, E AI SENSI DEL D.M. DEL 29 DICEMBRE 1972 G.U. N. 337 DEL 30.12.1972 DEL MINISTERO DELLE FINANZE CON IL QUALE SI DISCIPLINANO I RAPPORTI TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO AGLI EFFETTI DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO.

E, PER ENTRAMBI I TERRITORI, L'ART. 2 DEL D.P.R. N. 601/1973 DISPONE CHE **IL REDDITO DEI FABBRICATI DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ DEL VATICANO, CHIAMATA ANCHE "SANTA SEDE", SIA ESENTE DALL'ILOR, DALL'IRPEG, DALL'INVIM, NONCHÉ DALL'ISI, ICI, IMU AI SENSI DELL'ART.7 DEL D.LGS. N.504/1992, DOVE SI PREVEDE CHE SIANO ESENTI DALL'IMPOSTA (IMU) I FABBRICATI APPARTENENTI A STATI ESTERI E ALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI PER I QUALI SIA PREVISTA L' ESENZIONE DALL'IMPOSTA LOCALE SUL REDDITO DEI FABBRICATI IN BASE AD ACCORDI INTERNAZIONALI RESI ESECUTIVI IN ITALIA (ESENZIONE PREVISTA DALL'ART. 2 DEL D.P.R. N.601/73).**

GLI ACCORDI INTERNAZIONALI PER LA CITTÀ DEL VATICANO SONO STATI RESI ESECUTIVI CON LA LEGGE N.810/1929, CHE ALL'ART.20 DISPONE CHE LE MERCI PROVENIENTI DALL'ESTERO E DIRETTE ALLA CITTÀ DEL VATICANO, O FUORI DELLA MEDESIMA, DIRETTE AD ISTITUZIONI O UFFICI DELLA SANTA SEDE, SIANO SEMPRE AMMESSE DA QUALUNQUE PUNTO DI CONFINE ITALIANO ED IN QUALUNQUE PORTO DEL REGNO, AL TRANSITO PER IL TERRITORIO ITALIANO CON PIENA ESENZIONE DAI DIRITTI DOGANALI E DAZIARI.

IN DATA 30 GIUGNO 1930 TRA LO STATO ITALIANO E LO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO VENNE STIPULATA UNA CONVENZIONE DOGANALE ALLA QUALE IN ITALIA VENNE DATA ESECUZIONE CON CIRCOLARE N. 12823 DEL MINISTERO DELLE FINANZE CON LA QUALE VENGONO DISCIPLINATI I DIRITTI DI CONFINE.

MENTRE L'ART.17 DELLA LEGGE N.810/1929 PREVEDE CHE LE RETRIBUZIONI, DI QUALSIASI NATURA, DOVUTE DALLA SANTA SEDE, ANCHE FUORI ROMA, A DIGNITARI IMPIEGATI E SALARIATI, SIANO NEL TERRITORIO ITALIANO ESENTI DA QUALSIASI TRIBUTO TANTO VERSO LO STATO QUANTO VERSO OGNI ALTRO ENTE.

I REGOLAMENTI N.2913/92 E N.2454/93 (RICHIAMATI NEL NOSTRO D.LGS. N.75/98) SONO STATI MODIFICATI DAL REGOLAMENTO N.952/2013, REGOLAMENTO DI CUI L'AGENZIA DELLE DOGANE, CON CIRCOLARE N. 8/D DEL 19 APRILE 2016 FORNISCE INTERPRETAZIONE AUTENTICA, PRECISANDO A PAG.4, CHE NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA PREMINENZA DEL DIRITTO DELL'UNIONE, ALLE ZONE FRANCHE DELL'ITALIA CONTINUA AD APPLICARSI IL D.P.R. N. 43/73 E IL D.LGS. N.374/90.

D.P.R. N.43/73 CHE ALL'ART.170 PRECISA CHE ALLE ZONE FRANCHE DELL'ITALIA SI APPLICHI LA DIRETTIVA N.69/75/CEE (OSSIA LA DIRETTIVA CONFLUITA NEL SUCCITATO REGOLAMENTO N.2504/88 E NEL REGOLAMENTO N.2503/88).

REGOLAMENTI E DIRETTIVE CHE SI APPLICANO ANCHE AI TERRITORI DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO ED ALLA CITTÀ DEL VATICANO INDIVIDUATI COME TERRITORI EXTRADOGANALI E PERTANTO ZONE FRANCHE AI SENSI DELL'ART. 8 PRIMO COMMA LETT. C) DEL D.P.R. N. 633/72 E - PER QUANTO SOPRA ESPOSTO - APPARE EVIDENTE CHE **LE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE FRANCHIGIE FISCALI RISERVATE AI TERRITORI EXTRADOGANALI DI SAN MARINO E DELLA CITTÀ DEL VATICANO COMPETANO NELLA STESSA MISURA ANCHE AI RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLA SARDEGNA.**

Riferimenti giuridici:

**Decreto Legislativo 10 marzo 1998, n.75** "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Sardegna concernenti l'istituzione di zone franche" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 1998

Art. 1.

In attuazione dell'articolo 12 dello statuto speciale per la regione Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, sono istituite nella regione zone franche, secondo le disposizioni di cui ai regolamenti CEE n. 2913/1992 (Consiglio) e n. 2454/1993 (Commissione), nei porti di Cagliari, Olbia, Oristano, Porto Torres, Portovesme, Arbatax ed in altri porti ed aree industriali ad essi funzionalmente collegate o collegabili.

---

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1973, n.43**

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale

Art. 164. Istituzione ed esercizio dei depositi franchi.

I depositi franchi menzionati nell'art.2 possono essere istituiti nelle principali città marittime nonché in località interne che rivestano rilevante importanza ai fini dei traffici con l'estero. L'istituzione e l'esercizio dei depositi franchi sono regolati dalle disposizioni del presente testo unico e, in quanto applicabili, da quelle del testo unico approvato con regio decreto 17 marzo 1938, n.726.

Art. 166. Istituzione ed esercizio dei punti franchi.

I punti franchi menzionati nell'art.2 possono essere istituiti con legge nelle località indicate nel primo comma dell'art.164. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per le finanze, per il commercio con l'estero, per i trasporti e l'aviazione civile e per la marina mercantile, sono stabilite le attività commerciali ed industriali che possono essere esercitate in ciascun punto franco e le disposizioni da osservarsi ai fini della disciplina doganale. Le merci introdotte nei punti franchi possono formare oggetto delle manipolazioni usuali previste nel precedente articolo 152, primo comma. Le merci predette possono altresì formare oggetto degli altri trattamenti che per ciascun punto franco sono previsti dalle norme che ne disciplinano il funzionamento. Si osservano, in tali casi, le disposizioni stabilite nell'ultimo comma dell'articolo 165 per i depositi franchi.

**DOCUMENTO RISERVATO AI SOCI DEL MOVIMENTO SARDEGNA ZONA FRANCA**

---

MOVIMENTO SARDEGNA ZONA FRANCA Sede Legale: Via Tigellio n.24/A - 09123 Cagliari

Ufficio Stampa & Comunicazione tel. 393.7498041 - Sito internet ufficiale: [www.zonafrancasardegna.com](http://www.zonafrancasardegna.com)

E-mail: [info@zonafrancasardegna.com](mailto:info@zonafrancasardegna.com) – Posta certificata: [movimentozonafranca@pec.it](mailto:movimentozonafranca@pec.it) – Twitter: @ZFSardegna